

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE IDROALCOLICA DA DESTINARE ALL’UTILIZZO DEI TUNNEL PER LA SANIFICAZIONE DELLE PERSONE INSTALLATI PRESSO I PO E LE STRUTTURE SANITARIE DELLA ASL FG

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE IDROALCOLICA	3
ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA	3
ART. 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA'	4
ART. 6 - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE	4
ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	5
ART. 8 - CAUZIONI DEFINITIVE	6
ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE.....	6
ART. 10 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE.....	6
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI	7

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione relative alla fornitura di una soluzione idroalcolica da utilizzare sottoforma di nebbia (aerosol-nebulizzazione) nei Tunnel dedicati per il passaggio di persone o cose.

Il prezzo a base d'asta per la fornitura in oggetto, sul quale verrà offerto il miglior ribasso è fissato in **Euro 6,00 al litro**, oltre iva come per legge, per la durata di un anno o fino al raggiungimento di un affidamento massimo di **Euro 120.000,00 IVA esclusa**.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE IDROALCOLICA

La soluzione idroalcolica oggetto della presente fornitura, deve rientrare tra i prodotti classificati come Presidio Medico Chirurgico (PMC), ai sensi del DPR n.392/1998 e del Regolamento UE n.528/2012 sui biocidi (BPR). Deve inoltre possedere inoltre:

- 1) Il numero di registrazione a conferma dell'autorizzazione del Ministero della Salute;
- 2) Non deve causare cambiamenti delle proprietà delle fibre e dei materiali anche in seguito a ripetuti trattamenti;
- 3) La capacità di rapidità d'azione e tempo di efficacia, da raggiungere in breve tempo;
- 4) La capacità disinfettante nel raggiungere il materiale trattato considerando diversità di spessore dei tessuti, delle cuciture, risvolti e pieghe;
- 5) La capacità ad essere nebulizzato su persone e cose, i cui principi attivi rientrano nelle liste dei disinfettanti autorizzati in Italia con il relativo campo di applicazione;
- 6) La concentrazione espressa in p/p (peso/peso);
- 7) Le indicazioni riportate secondo le modalità di applicazione, quantità da utilizzare e tempo di contatto necessario per poter sviluppare l'azione disinfettante sotto la responsabilità del produttore;
- 8) Le prescrizioni generali in materia di etichettatura stabilite dal CLP;
- 9) Il rispetto della normativa europea di standardizzazione sull'attività virucida, UNI EN 14476:2013 e la UNI EN 16777:2019;
- 10) Le indicazioni inerenti la sicurezza per l'operatore, l'utilizzatore finale e l'ambiente.
- 11) Le informazioni sull'uso e sulle eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere riportate chiaramente, in lingua italiana e/o inglese e/o pittogrammi e chiaramente leggibili.
- 12) L'imballaggio di ciascun collo deve essere a perdere, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura dei prodotti sia al mezzo di spedizione prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE E CONSEGNA DELLA FORNITURA

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della fornitura.

Nell'esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionati nel testo del presente capitolato.

La fornitura dovrà avvenire con **cadenza mensile** per un quantitativo minimo di **2000 lt**. La prima fornitura dovrà avvenire entro dieci giorni dalla stipula del contratto, presso il magazzino della Sanitaservice ASL FG S.r.l., e le successive entro trenta giorni dalla consegna precedente, pena l'applicazione delle penali di cui

all'art.6, del presente Capitolato Tecnico. Le attività di consegna sono a carico del Fornitore Aggiudicatario e si intendono comprensive di ogni onere e spesa.

Ad ogni consegna il DEC dovrà essere redigere un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dallo stesso DEC e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati, luogo e data di consegna e quantitativo consegnato.

ART. 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto , incaricato di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del presente affidamento ed in generale dei compiti previsti dalle Linee Guida ANAC n.3, della gestione degli ordinativi di fornitura, del controllo del prodotto consegnato e del rilascio del verbale di consegna, è il sig. Stefano Rossi – mail: stefano.rossi@sanitaserviceasfg.it.

Il Fornitore alla stipula del contratto di appalto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

ART. 5 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità, ai sensi dell'art.102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con la Stazione Appaltante, deve riguardare l'oggetto della presente procedura.

All'atto della consegna del prodotto la Stazione Appaltante verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alla fornitura richiesta, alla data di ricezione della fornitura, considerata quale "Data di accettazione della fornitura", la Stazione Appaltante acquisisce la piena proprietà del prodotto. Prima di tale data tutti i rischi relativi al prodotto saranno a carico del Fornitore.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi che la quantità consegnata sia inferiore alla quantità prestabilita (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro tre giorni lavorativi. La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui all'art.6 del presente Capitolato, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nel prodotto fornito, il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la Stazione Appaltante, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione del prodotto non conforme, e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 del presente Capitolato Tecnico.

Resta salvo il diritto di Sanitaservice ASL FG S.r.l., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 6 - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Nel caso di mancata osservanza da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali, la Società invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire alla Società entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Società, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- In caso di mancato rispetto della data di prima consegna (entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto), sarà applicata una penale pari ad € 300,00 (trecento euro) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione del prodotto entro il termine stabilito dal presente Capitolato Tecnico (tre giorni), per ogni giorno di ritardo si applicherà una penale pari ad € 300,00 (trecento euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Mancata esecuzione della consegna mensile anche nel rispetto dei tempi consegna previsti all'art. 3 (ogni trenta giorni dalla consegna precedente), verrà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento euro), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine stabilito dal presente Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari al 5% (cinque percento) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal singolo Servizio Beneficiario. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'art. 6 con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate all'art. 8 non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il fornitore si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante il numero CIG dell'Appalto.

Qualora il fornitore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2020 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La fatturazione avverrà a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del Fornitore e acquisizione del visto del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità della fornitura.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per causa di forza maggiore, o comunque derivante da causa non imputabile alla Società, non potrà dare titolo alla Ditta Aggiudicataria della richiesta degli interessi di mora.

Le fatture dovranno essere trasmesse solamente in formato elettronico e intestate a:

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Via Michele Protano n. 7
71121 – Foggia
Cod. univoco: M5UXCR1

ART. 8 - CAUZIONI DEFINITIVE

Ai sensi dell'articolo 103, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è richiesta idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Essa dovrà essere presentata a Sanitaservice ASL FG S.r.l. prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Società.

La cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi e secondo le modalità definite dall'art. 103, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

Sanitaservice ASL FG S.r.l. potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate in corso d'esecuzione in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Società, fermo restando la facoltà del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata del pari proporzionalmente in caso di aumento degli stessi.

ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

La ditta fornitrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi alla fornitura in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alle categorie e nella località in cui si svolgono.

I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 10 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Sanitaservice ASL FG S.r.l. e il Fornitore in merito all'interpretazione e/o esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, non risolvibili in via amichevole, competente è il Foro di Foggia.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le norme vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato.

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari raccolti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 101/18.

S'intende che la Ditta appaltatrice sia a conoscenza delle disposizioni previste dal presente capitolato e non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il Responsabile del Procedimento

F.to rag. Antonio Biuso